

## Il contenuto di un possibile quesito da porre al CTU

Il Giudice pone ai CTU il seguente quesito:

Esaminati gli atti di causa,

- 1) descrivano, ove possibile, le condizioni del paziente al momento del primo contatto con la struttura sanitaria convenuta;
- 2) dicano se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca degli interventi medici effettuati, fosse tecnicamente corretto procedere agli esami ed alle terapie di fatto praticate;
- 3) descrivano se, nel corso dell'intervento chirurgico eseguito, siano stati commessi errori che hanno reso necessario effettuare altri atti chirurgici;
- 4) verifichino se tutti gli eventuali interventi chirurgici successivi al primo siano stati correttamente eseguiti e se gli stessi, alla luce degli esami effettuati, siano stati tempestivi;
- 5) accertino se, a causa del lungo periodo di degenza (in terapia intensiva/nel reparto ginecologia/in altro reparto), l'attore sia andato incontro ad un quadro settico protratto e ad eziologia polimicrobica da germi ospedalieri;
- 6) verifichino se l'infezione sia stata contratta presso la struttura sanitaria convenuta e se la stessa possa essere ascritta alle condizioni della sala operatoria, del reparto di ricovero, o ad altri eventuali inadempimenti ascrivibili ai sanitari e/o alla struttura ospedaliera anche alla luce delle risultanze della cartella clinica e della *check list* eventualmente allegata, ovvero se l'infezione stessa abbia avuto natura soltanto endogena e indipendente dal ricovero ospedaliero;
- 7) verifichi se la predetta infezione abbia determinato – o contribuito a determinare (stimandone, ove possibile la percentuale) – le patologie contratte dal paziente;
- 8) accerti il CTU quali conseguenze negative siano derivate dall'operato della struttura sanitaria convenuta, specificandone le cause;
- 9) dicano il CTU se i danni fisici ricollegabili all'operato del personale medico costituiscano conseguenza della violazione, e in quale misura, dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, riconducibili al grado di difficoltà degli interventi eseguiti o al decorso della malattia o all'insorgere della patologia;
- 10) indichino se, in caso di corretta e tempestiva adozione delle precauzioni necessarie, vi sarebbero state chance di guarigione dall'infezione, stimandone, ove possibile, l'entità.
- 11) accertino, in particolare, quali sarebbero state le concrete chance di guarigione del paziente in caso di tempestivo e corretto intervento da parte dei sanitari attraverso la somministrazione di antibiotici diversi da quelli utilizzati;
- 12) accertino se, nell'ipotesi in cui le indagini e gli interventi sanitari si presentassero come ordinari, i medici o il personale medico o infermieristico abbiano omesso di attenersi, per inadeguatezza e/o incompletezza della preparazione professionale ovvero per negligenza ed imprudenza, alle disposizioni normative, alle linee guida ed ai protocolli esistenti all'epoca dei fatti, anche alla luce del corredo scientifico e pratico del settore;
- 13) dicano i CTU quale sia stata la durata dell'invalidità temporanea totale o parziale conseguente ai danni fisici subiti dal paziente, nonché se egli abbia riportato lesioni permanenti, specificandone in tal caso l'entità percentuale in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (c.d. danno biologico);
- 14) riferiscano ogni altro elemento utile ai fini di giustizia.